

ISPI
ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE

STATUTO

Il presente Statuto è stato approvato
dall'Assemblea Generale Straordinaria dell'11 dicembre 1986
e modificato dalle Assemblee Generali Straordinarie
del 10 maggio 1990, del 20 giugno 1991, del 18 marzo 2004, del 5 maggio
2010 e del 15 novembre 2011, del 19 dicembre 2012, del 12 maggio 2020 e
del 31 maggio 2022.

(Decreto del Presidente della Repubblica n. 1408 del 13 ottobre 1987,
pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1988
e Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 25 marzo 1992,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 5 giugno 1992)

Ente Morale
Decreto del Presidente della Repubblica n. 302 del 13 marzo 1972

Assemblea Generale

Milano, 31 maggio 2022

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1 - Il presente Statuto regge l'Associazione denominata "Istituto per gli Studi di Politica Internazionale Ente del Terzo Settore" ed in forma abbreviata "ISPI ETS".

Art. 2 - L'ISPI ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di sedi secondarie e delegazioni altrove in Italia e all'estero.

Art. 3 - L'ISPI ha durata illimitata e non ha finalità di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. Qualora vi sia l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione, essi dovranno essere destinati esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

L'ISPI persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale, di cui al successivo art 4. L'ISPI può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'ISPI può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - L'ISPI ha per oggetto le attività di interesse generale di cui alla lettera d), g), h), i) dell'art. 5 del DLgs. 117/2017 e nello specifico lo studio e la divulgazione della problematica relativa ai rapporti internazionali nell'intera accezione del termine ed in particolare nei loro aspetti politico-culturali,

economici, istituzionali, strategici.

L'ISPI per il raggiungimento del proprio oggetto si vale degli strumenti e delle iniziative volta a volta ritenuti più opportuni anche attraverso la collaborazione con istituzioni internazionali, enti ed organismi pubblici e privati, italiani od esteri, aventi finalità analoghe.

L'ISPI in particolare, anche nell'ottica della promozione internazionale del "sistema Italia", può, fra l'altro:

- ◆ effettuare, promuovere, coordinare, partecipare a studi e ricerche, conferenze, seminari, convegni, dibattiti;
- ◆ pubblicare periodici, monografie, raccolte di documenti, bollettini di informazione;
- ◆ istituire una biblioteca ed emeroteca specializzata ed un archivio di atti e documenti, a tal fine rilevando anche biblioteche, emeroteche, archivi, fondi documentari di terzi;
- ◆ organizzare corsi e cicli di lezioni di preparazione, formazione ed aggiornamento;
- ◆ istituire ed erogare borse, premi, contributi per lo svolgimento di studi e ricerche presso l'ISPI stesso o altrove;
- ◆ collaborare con i competenti organi dello Stato predisponendo relazioni, studi, raccolta di documenti su problemi di politica internazionale;
- ◆ favorire la costituzione, o l'ingresso nel proprio ambito, nelle forme organizzative che saranno ritenute opportune, di enti specializzati in tematiche internazionali aventi lo scopo di studiare particolari problematiche o particolari aree geografiche. Tali enti dovranno avere una propria autonomia gestionale e funzionale e, di regola, propri finanziamenti: essi potranno operare nell'ambito dell'ISPI, ed usufruire della sua collaborazione ed assistenza, esclusivamente nei limiti in cui svolgeranno attività di interesse dell'Istituto, sotto il suo controllo e sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- ◆ promuovere la costituzione e partecipare a società specializzate per la gestione di attività editoriali e di formazione, o di altre attività e servizi anche verso corrispettivo, purché funzionali rispetto agli scopi dell'ISPI;
- ◆ svolgere ogni altra attività che venga riconosciuta utile per il conseguimento delle finalità istituzionali, utilizzando opportunamente le strutture a disposizione, ivi compresa la propria sede.

TITOLO II

Associati

Art. 5 - Possono essere associati all'ISPI persone fisiche e giuridiche, enti, nonché amministrazioni, associazioni e fondazioni pubbliche e private. Il numero degli associati è illimitato.

L'associazione all'ISPI comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organi dell'Istituto.

Art. 6 - Gli associati all'ISPI si distinguono in emeriti, sostenitori ed ordinari.

Associati emeriti sono coloro i quali si impegnano a sostenere l'ISPI, per non meno di un triennio, mediante il versamento di una consistente quota associativa annua il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione determinerà le quote associative annue, di ammontare progressivamente inferiore, che dovranno essere versate, sempre per non meno di un triennio, dagli associati sostenitori ed ordinari.

L'adeguamento dell'ammontare delle quote associative minime viene deliberato ai sensi del presente articolo dal Consiglio di Amministrazione. Sarà peraltro in facoltà di ciascun associato di chiedere per iscritto, nei 60 giorni dalla relativa comunicazione, che la nuova quota non sia ad esso applicabile per il periodo associativo triennale in corso. In mancanza di detta richiesta, l'associato sarà tenuto al versamento della quota aggiornata per il residuo periodo del triennio in corso e per i suoi eventuali rinnovi, ai sensi del successivo Art. 9.

Art. 7 - Le domande di associazione e di adesione all'ISPI vengono sottoposte, a cura del Presidente, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione si pronunzia su di esse insindacabilmente.

Art. 8 - Ogni associato deve, all'atto della comunicazione della sua ammissione, versare l'intero ammontare della prima annualità della quota associativa prevista ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo le quote dovute per le altre annualità.

Fermo quanto infra previsto all'Art. 10, l'associato in mora nel versamento della quota associativa non può esercitare i diritti associativi., fatta salva la possibilità del Presidente di derogare a questo principio, a propria discrezione, se la deroga è ritenuta funzionale all'ordinario svolgimento delle attività istituzionale.

Art. 9 - L'associazione all'ISPI impegna sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ammissione.

L'associazione si intende rinnovata tacitamente di triennio in triennio, ove la disdetta non sia comunicata al Presidente dell'ISPI per lettera raccomandata o pec almeno nove mesi prima della scadenza del periodo associativo triennale. Quando per precisa norma del proprio Statuto un ente o una organizzazione non può assumere impegni pluriennali, in via eccezionale ed in deroga a quanto fissato al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione dell'ISPI può deliberare che l'associazione venga rinnovata di anno in anno; tale rinnovo avviene tacitamente, salvo disdetta comunicata tramite lettera raccomandata o pec almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo associativo annuale.

Art. 10 - Il rapporto associativo si scioglie anticipatamente:

- ◆ per morte dell'associato persona fisica, per estinzione o scioglimento della figura giuridica dell'associato non persona fisica, o per l'impossibilità dell'associato, derivante da norme inderogabili di legge, di continuare a versare le quote annuali;
- ◆ per esclusione deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di Supervisione, allorché l'associato abbia commesso gravi violazioni delle norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'ISPI, ovvero allorché ricorrano altre situazioni di particolare gravità che rendano incompatibile la sua associazione all'ISPI. Il mancato versamento delle quote associative dovute dopo due solleciti scritti a distanza di almeno un mese l'uno dall'altro costituisce senza altro grave violazione degli obblighi associativi ai sensi del presente articolo.

In ogni caso di scioglimento anticipato del rapporto associativo, l'associato è tenuto all'integrale versamento della quota associativa per l'anno solare in corso (oltre che per il periodo fino al compimento del triennio, se causa dello scioglimento è la esclusione per mancato versamento della quota associativa), non può ripetere le quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'ISPI.

Art. 11 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere istituita la categoria dei "Soci individuali".

Sono "Soci individuali" le persone fisiche che si impegnano a versare una quota di adesione annua nella cifra, inferiore a quella cui sono tenuti gli associati, fissata dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci individuali acquisiscono il diritto di ricevere tutte le pubblicazioni dell'Istituto e di essere invitati a partecipare a tutte le manifestazioni alle condizioni che di volta in volta potranno essere fissate.

I Soci individuali non hanno diritto di voto e non partecipano alle Assemblee dell'ISPI.

L'adesione all'ISPI quale Socio individuale impegna per un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, ove la disdetta non sia comunicata al Presidente dell'ISPI con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

TITOLO III

Organi dell'ISPI

Art. 12 - Gli organi dell'ISPI sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato di Supervisione;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 13 - L'Assemblea Generale:

- a) nomina il Presidente e i Vicepresidenti (sino a un massimo di quattro);
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti la cui nomina non sia ai sensi del presente Statuto demandata al Ministero dell'Economia e delle Finanze; nomina inoltre i membri del Comitato di Supervisione;
- c) delibera sul bilancio consuntivo della gestione dell'anno precedente corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa dell'attività svolta; delibera sul bilancio preventivo per l'anno successivo corredato da una sintetica relazione programmatica del Consiglio di Amministrazione stesso e ratifica le eventuali sue variazioni;
- d) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto, nonché su di ogni altra materia prevista dallo Statuto o ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione o dagli altri organi dell'Associazione, come pure sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa;
- e) adotta i regolamenti necessari al funzionamento dell'ISPI;
- f) può nominare un Presidente onorario. Il Presidente onorario è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Supervisione e del Comitato Scientifico pur non avendo diritto di voto.

Art. 14 - L'Assemblea Generale degli Associati si riunisce in via ordinaria entro il 30 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno ed in via straordinaria per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di tanti associati

che rappresentino almeno un decimo dei voti complessivamente spettanti a tutti gli associati. In caso di particolare urgenza, l'Assemblea si riunisce per diretta decisione del Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno venti giorni prima della data della riunione, mediante invio di lettera raccomandata o tramite posta elettronica recante l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza sua o dei Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano presente.

L'Assemblea nomina tra i presenti un Segretario e, occorrendo, due scrutatori.

Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea e determina il modo di votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, ove nominati.

Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, per mezzo di rappresentante legale o di persona munita di semplice delega, gli associati emeriti, sostenitori e ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto ad un numero di voti in proporzione alla quota associativa annuale versata nella misura di un voto per ogni mille euro. Tuttavia, nessun associato può disporre più del 10% dei voti complessivamente spettanti agli associati.

Nessun partecipante all'Assemblea può rappresentare più di altri tre associati.

Art. 16 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento anche per delega di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti complessivamente spettanti agli associati; in seconda convocazione essa è validamente costituita con l'intervento anche per delega di tanti associati che rappresentino almeno un quinto dei voti complessivamente spettanti agli associati.

L'Assemblea può riunirsi in seconda convocazione anche nello stesso giorno, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, quando ciò sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati intervenuti alla riunione. Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello Statuto devono essere assunte, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti complessivamente spettanti agli associati.

Per lo scioglimento dell'ISPI occorre, anche in seconda convocazione, il voto favorevole dei tre quarti dei voti complessivamente spettanti a tutti gli associati.

In caso di proposta di scioglimento dell'ISPI, per la convocazione della relativa Assemblea vale quanto previsto dal secondo comma dell'Art. 2366 del Codice Civile, relativamente alle formalità di convocazione tramite Gazzetta Ufficiale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, entro trenta giorni dalla data della riunione dell'Assemblea stessa, devono essere portate a conoscenza di tutti gli associati, mediante lettera. Esse vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Il Presidente rimane in carica per la durata del Consiglio d'amministrazione ed e' rieleggibile per un solo mandato.

Il Presidente è investito, con firma libera, della rappresentanza legale dell'ISPI di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne coordina l'attività; vigila e, occorrendo, impartisce ogni opportuna direttiva affinché siano attuate le deliberazioni degli altri organi per il miglior raggiungimento degli scopi dell'Associazione; svolge ogni altra funzione demandatagli dal presente Statuto.

Il Presidente vigila sull'attività del "Comitato Scientifico", di cui al successivo Art. 20, e assicura che la stessa sia conforme alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, può nominare commissioni scientifiche permanenti, con funzioni meramente consultive su specifiche tematiche internazionali e su specifiche aree geografiche.

Il Presidente può nominare, qualora necessario, commissioni di studio, o gruppi di lavoro, non permanenti, per l'analisi e lo studio di particolari problematiche internazionali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice Presidente più anziano di età; in caso di impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni spettano all'altro Vice Presidente più anziano o al Consigliere più anziano. La firma del sostituto fa senz'altro prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dal numero di membri stabilito dall'Assemblea in misura comunque non inferiore a nove.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea anche tra persone che non siano associati o rappresentanti degli stessi.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono a loro volta nominare un proprio sostituto permanente; tali sostituti rappresentano a tutti gli effetti i titolari in caso di loro assenza.

Il Ministero degli Affari Esteri può nominare due osservatori che presenziano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Ministero degli Affari Esteri può altresì nominare un sostituto permanente per ciascuno di essi.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e sono rinominabili e rieleggibili.

Qualora nel corso del triennio vengano a cessare uno o più membri di nomina assembleare, alla loro sostituzione provvede per cooptazione il Consiglio stesso. Il Consiglio può ugualmente cooptare altri membri nel limite stabilito dall'Assemblea.

Il Ministero degli Affari Esteri può procedere in ogni momento alla sostituzione dei propri osservatori.

I membri nominati o cooptati in sostituzione di Consiglieri cessati durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Ove tuttavia venga a cessare la maggioranza dei membri di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

Il Consiglio di Amministrazione ed i suoi componenti, in caso di decorso del termine del proprio mandato, durano in carica con pienezza di poteri sino al rinnovo.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione compie ogni atto ed assume ogni iniziativa necessaria od utile per il perseguimento degli scopi associativi che non sia espressamente demandata dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altro organo.

Il Consiglio pertanto può compiere ogni atto di gestione ordinaria e straordinaria (e così pure ogni atto di disposizione) del patrimonio sociale.

Esso inoltre approva i programmi annuali e pluriennali di attività dell'Istituto.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore Delegato, determinandone all'atto della nomina le attribuzioni nell'ambito dei poteri attinenti alla gestione. La carica di Amministratore Delegato può essere affidata anche a uno dei Vicepresidenti, che in questo caso viene denominato "Vicepresidente esecutivo".

Il Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento degli scopi dell'Istituto, si avvale di un "Comitato Scientifico" di cui provvede alla nomina, su proposta del Presidente, fissandone contemporaneamente la durata e il numero dei componenti, scelti in base alla loro riconosciuta competenza nello studio della realtà internazionale considerata nei più diversi aspetti.

Un membro del Comitato Scientifico viene nominato dal Ministero degli Affari Esteri.

Il Consiglio di Amministrazione provvede anche a definirne la struttura interna nominando il “Direttore del Comitato Scientifico” e affidando altri eventuali incarichi sempre di carattere scientifico; il “Direttore del Comitato Scientifico” ha la responsabilità dell’attività del “Comitato Scientifico”, sia verso la Presidenza che verso il Consiglio di Amministrazione dell’ISPI. La carica di Direttore del Comitato Scientifico può essere da affidata anche a uno dei Vicepresidenti .

Il “Comitato Scientifico” promuove e favorisce l’attività culturale dell’Istituto, formulando alla Presidenza dell’ISPI, tramite il suo “Direttore”, proposte e pareri non vincolanti.

I membri del “Comitato Scientifico” hanno la responsabilità scientifica delle ricerche, degli studi, delle pubblicazioni e delle manifestazioni da essi promossi.

I membri del “Comitato Scientifico” svolgono la loro attività scientifica sulla base delle scelte, delle procedure, delle decisioni di spesa stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’ISPI.

Il “Comitato Scientifico” - tramite il suo Direttore - riferisce al Presidente dell’ISPI sullo svolgimento della propria attività.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri (e del quale dovranno comunque far parte il Presidente, il o i Vice Presidenti e l’Amministratore Delegato), stabilendone all’atto della nomina le relative norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri (ivi compresi il Presidente, il o i Vice Presidenti, l’Amministratore Delegato) determinando durata e limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni relative alla nomina dell’Amministratore Delegato, alla nomina del Comitato Scientifico, alla nomina del personale con incarichi direttivi, nonché quelle concernenti la redazione del bilancio consuntivo e del preventivo annuale con le relative relazioni.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene per lettera raccomandata o tramite posta elettronica contenente l’ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, per telegramma o telefax o tramite posta elettronica spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri possono farsi rappresentare con delega scritta, conferita per singole riunioni, da altri Consiglieri.

Ogni Consigliere non può avere più di una delega.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e quelle del Comitato Esecutivo, se nominato, sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

Art. 22 - Il Comitato di Supervisione è presieduto dal Presidente uscente dell'ISPI e composto dai precedenti Presidenti e Vice Presidenti e da un massimo di tre membri nominati dall'Assemblea tra esponenti, anche non associati, del mondo culturale, accademico, economico e della pubblica amministrazione.

Tutti i membri del Comitato di Supervisione durano in carica un triennio e sono rieleggibili una volta.

Il Presidente e il Vice Presidente Esecutivo dell'ISPI ne fanno parte di diritto mentre il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato.

Il Presidente del Comitato di Supervisione è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Comitato di Supervisione si riunisce periodicamente per sovrintendere a che l'attività dell'ISPI sia coerente con gli interessi generali del Paese oltre che con i suoi propri principi ispiratori; per verificare l'armonico svolgimento dell'attività dell'ISPI nelle sue varie articolazioni o sottoporre agli organi dell'Istituto proposte su quanto di competenza di ciascuno di essi.

Art. 23 - Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di funzionamento degli organi associativi previsti dallo Statuto, il Ministro degli Affari Esteri, nella sua qualità di titolare dell'organo di vigilanza, ha facoltà di prendere gli opportuni provvedimenti.

Art. 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale.

L'attività di revisione contabile può essere affidata su deliberazione dell'Assemblea al collegio - composto da tre membri effettivi e due supplenti

(Art. 2399 Codice Civile e Art. 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2010)- o ad una società di revisione contabile iscritta all'albo speciale tenuto presso la Consob.

L'Assemblea Generale nomina il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, scegliendolo tra i tre membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla regolarità della gestione economica e contabile dell'ISPI secondo quanto previsto dall'Art. 2409 bis del Codice Civile e dall'Art. 37 del DL n. 39 del 27/01/2010.

I Revisori hanno facoltà di intervenire, senza diritto al voto, alle riunioni dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato. A tal fine devono essere tempestivamente avvertiti della data di convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

I Revisori possono altresì prendere visione, in qualsiasi momento, delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati, dei verbali degli organi collegiali e di qualsiasi altro documento e possono ispezionare, anche individualmente, carte e registri concernenti l'amministrazione e la contabilità.

L'emolumento e le altre indennità dovute ai Revisori dei Conti sono determinate con deliberazione dell'Assemblea Generale degli Associati.

Art. 25 - L'ISPI istituisce e tiene i seguenti libri numerati, bollati e vidimati annualmente: il libro degli Associati, il libro delle riunioni dell'Assemblea, il libro delle sedute del Consiglio di Amministrazione, il libro delle sedute del Comitato Esecutivo (se nominato), il libro delle adunanze del Comitato di Supervisione ed ogni altro libro e scrittura contabili richiesti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 26 - Fermo quanto previsto all'Art. 24, ai componenti gli organi associativi possono unicamente essere rimborsate le spese sostenute per l'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia assegnare un compenso ai propri componenti muniti di particolari incarichi.

TITOLO IV

Patrimonio - Bilanci

Art. 27 - Il patrimonio dell'ISPI è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili di sua proprietà;
- 2) dal diritto di uso del Palazzo Clerici in Milano, secondo le leggi e gli atti di concessione;
- 3) dalle somme e dai beni ricevuti a titolo di lascito o donazione;

- 4) dai libri, dalle carte, dai manoscritti, dagli arredi, dalle raccolte, dagli impianti dell'Istituto;
- 5) da ogni altro bene o disponibilità conferito al patrimonio da associati o terzi.

Art. 28 - L'ISPI provvede allo svolgimento della propria attività con i mezzi che gli derivano:

- 1) dalle eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario;
- 2) dalle rendite del patrimonio;
- 3) dai contributi dello Stato;
- 4) da eventuali contributi di regioni, province, comuni e di altri enti o soggetti pubblici o privati;
- 5) dalle quote associative;
- 6) dai proventi di qualsiasi specie derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.

Art. 29 - L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo per l'esercizio successivo a quello in corso deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio.

Il bilancio preventivo deve determinare la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio cui si riferisce, tenendo conto dei risultati degli esercizi degli anni precedenti.

Il bilancio preventivo deve essere comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti entro il 30 ottobre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. I Revisori riferiscono all'Assemblea, con propria relazione scritta, sulle risultanze del consuntivo e sulla impostazione del preventivo, nonché sulle relative variazioni.

Le variazioni al bilancio preventivo che si rendessero necessarie durante l'esercizio sono provvisoriamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria immediatamente successiva.

Entro trenta giorni dall'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere trasmessi al Ministero degli Affari Esteri. A detta amministrazione vigilante saranno pure inviati i documenti, gli atti, le delibere, le informazioni ritenuti necessari per l'esercizio della vigilanza.

TITOLO V

Liquidazione

Art. 30 - Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Istituto può essere disposta dall'Assemblea Generale degli Associati. La deliberazione relativa dovrà essere approvata con le maggioranze previste dal quarto comma dell'Art. 16. L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell'Istituto dovrà pure provvedere, con votazione presa a maggioranza assoluta dei partecipanti, alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione.

Durante il periodo della liquidazione rimane in carica il Collegio dei Revisori dei Conti.

Al termine della liquidazione dovrà essere riconvocata l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione.

In ogni caso di scioglimento dell'Istituto, il patrimonio netto risultante a seguito della sua liquidazione dovrà essere destinato ad altri enti non commerciali che svolgano un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; le deliberazioni relative saranno prese dall'Assemblea a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.

TITOLO VI

Vigilanza

Art. 31 - Il Ministero degli Affari Esteri, in quanto l'Istituto usufruisca di un contributo dello Stato, esercita i compiti di vigilanza previsti dalla legge.